

Nuove norme per impianti termici alimentati a biomassa legnosa

La disciplina regionale in materia di impianti termici civili è stabilita con delibere della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal titolo III della legge regionale n. 26 del 2003 e degli articoli 9, 11 e 24 della legge regionale n. 24 del 2006.

Attualmente tale disciplina è rappresentata da

- delibera n. 3502 del 05/08/2020, riferita agli impianti termici civili, ma con esclusione di quelli alimentati a biomassa;
- delibera n. 5360 del 11/10/2021, **Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa**, che sostituisce integralmente il provvedimento precedente (DGR n. 3965 del 31/07/2015), raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni. Le due delibere sono conformi alla normativa nazionale (DM n. 186 del 2017, DLGS n. 48 del 2020, DLGS 73 del 2020).

Le **Disposizioni** favoriscono il rinnovo degli impianti installati, adeguandoli all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, al fine di valorizzare la biomassa, che costituisce una **risorsa energetica rinnovabile**, importante per la riduzione dei gas serra e per l'economia montana, ma che produce un impatto negativo sulla qualità dell'aria con emissioni in atmosfera del particolato sottile (PM10 e PM 2,5).

Le **Disposizioni** entreranno in vigore, ove non diversamente indicato, **dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022-2023. Sono immediatamente operative le disposizioni che prevedono una deroga rispetto ai requisiti degli impianti.**

Di seguito alcune **novità** significative:

- vengono assoggettati al controllo dell'efficienza energetica, alla registrazione nel CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici) e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non rientravano nella disciplina regionale;
- viene consentito di mantenere in esercizio, **fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati prima del 18 settembre 2017** (data approvazione della delibera *Accordo di Bacino Padano*), nel rispetto delle disposizioni approvate con DGR n. 1118 del 2013, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per un nuovo generatore senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente; fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.
- viene sancito l'obbligo di usare solo
 - **pellet di qualità certificata** A1, secondo la norma UNI EN ISO 17225-2;
 - **cippato certificato**, secondo la norma UNI EN ISO 17225-4;
- viene previsto l'obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla pulizia della canna fumaria; ciò consentirà di incrementare il numero degli impianti a biomassa accatastati (oggi poco più del 10% degli impianti stimati dall'ISTAT) e, conseguentemente, di monitorare in modo più attendibile l'evoluzione del parco impiantistico, la frequenza delle manutenzioni e l'impatto sulla qualità dell'aria;
- viene indicato un termine definitivo (31 luglio 2023) per l'accatastamento di tutti gli impianti esistenti.

Ambito di applicazione

Le nuove **Disposizioni** si applicano a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW; sono inclusi anche gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli ad uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (es: termocucine e cucine economiche).

Sono **esclusi** gli **impianti**:

a) con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW; tali impianti, tuttavia, rientrano nell'ambito di applicazione delle **Disposizioni** qualora siano presenti, nella stessa unità immobiliare, più apparecchi la cui potenza sommata dia un valore uguale o superiore a 5 kW;

b) utilizzati per:

- alimentare reti di teleriscaldamento;
- alimentare processi produttivi di natura imprenditoriale;
- manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc. Tali impianti devono comunque utilizzare biomassa legnosa idonea, indicata al punto 19 delle **Disposizioni**.

Requisiti degli impianti termici

Sono confermate le disposizioni della DGR n. 7095 del 18/09/2017, *Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino padano 2017*, e del successivo aggiornamento (DGR n. 449 del 02/08/2018) di seguito indicate:

a) divieto di installare, su tutto il territorio regionale:

- generatori inferiori a 3 Stelle dal 01/10/2018;
- generatori inferiori a 4 Stelle dal 01/1/2020.

b) I generatori a biomassa installati prima del 01/01/2020 possono essere mantenuti in esercizio, se appartenenti almeno alla classe 3 Stelle.

Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e non rientrano nei casi di esclusione o in quelli di deroga, devono essere disattivati. Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione

- i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW, utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi.
- gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela (DLGS n. 42 del 2014).

Requisiti e scadenze per l'installazione di nuovi impianti

Dal 15/10/2024, l'installazione di nuovi impianti alimentati da biomassa è soggetta ai seguenti requisiti:

1) **a) nei Comuni sopra i 300 m slm** i generatori dovranno essere **classificati con almeno 4 stelle** ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 20 mg/Nm³;

b) nei Comuni sotto i 300 m slm i generatori dovranno essere **classificati con almeno 4 stelle** ed avere emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³ ed emissioni di COT (Carbonio Organico Totale) non superiori a 35 mg/Nm³.

2) Per l'installazione di nuovi impianti con **potenze al focolare superiori a 35 kW**, i requisiti di cui al punto 1 b) si applicano **dal 15/10/2022**.

3) Dal **15/10/2022**, nel caso di installazione di impianti a biomassa in sostituzione di impianti alimentati a metano, GPL o altra risorsa energetica che non sia la biomassa legnosa, i generatori devono avere i seguenti requisiti:

a) per potenze al focolare inferiori o uguali a 15 kW, classificazione con almeno 5 stelle ed emissioni di polveri sottili non superiori a 15 mg/Nm³;

b) per potenze al focolare superiori a 15 kW: certificazione di conformità alla norma UNI EN 303-5 o alla norma UNI EN 14785; classificazione 5 stelle con emissioni di polveri sottili non superiori a 5 mg/Nm³ e di COT non superiori a 2 mg/Nm³; alimentazione automatica; installazione di un sistema di filtrazione, integrato o esterno al corpo caldaia, anche a condensazione.

Per le caldaie con potenza ≤ 500 kW, installazione di un sistema di accumulo termico.

Allegati 1 e 2 alla DGR n. 5360

L'Allegato 1 oltre a trattare i temi sopra riportati, disciplina, fra l'altro, anche i seguenti: targatura, documenti, messa in esercizio, limiti di esercizio e temperature negli ambienti, manutenzione e controllo, pulizia canna fumaria, requisiti della biomassa, termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi, responsabile dell'esercizio e della manutenzione, conduttore degli impianti, formazione installatori e manutentori, gestione del CURIT, contributo regionale e per le autorità competenti, attività ispettiva e ispettori, relazione biennale e attività sanzionatoria.

L'Allegato 2 Linee guida per l'uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili illustra l'impiego delle biomasse legnose per la produzione di energia, che contribuisce a raggiungere gli obiettivi di un'economia a basse emissioni di carbonio, entro il 2030, assunti a livello internazionale.

Tuttavia gli impianti a biomassa impongono sia l'adozione di requisiti specifici per il loro uso energetico sia la divulgazione di buone pratiche che consentano di minimizzare le emissioni. L'uso sicuro (per se stessi e per l'ambiente) della biomassa per riscaldamento, implica l'utilizzo di un apparecchio idoneo, correttamente installato, alimentato con biomassa di qualità e sottoposto periodicamente a manutenzione e pulizia.

E proprio alle **Buone pratiche per l'uso di legna e pellet per riscaldamento** è dedicato l'ultimo paragrafo del documento.

Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 5360 del 11/10/2021 – BURL n. 41 del 15/10/2021- seo

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato

U.T.R. Ufficio Territoriale Regionale Brescia

Via Dalmazia 92/94 – 25125 Brescia

Tel. 030.3462559 - Fax 030.347199

spazioregione_brescia@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it